Le nuove norme UE del Patto europeo in materia di migrazione e asilo e il d.l. 100/2026

LA PROCEDURA DI ASILO



ACCOGLIENZA

PANORAMICA E APPLICAZIONE

dal 12 giugno in vigore

Atti di cui si compone il Patto Europeo su Migrazione e Asilo - adottati nel 2024

- Regolamento 2024/1347: Regolamento Qualifiche Asilo
- **Regolamento 2024/1348: Regolamento Procedure Asilo**
- Regolamento 2024/1349: Regolamento Rimpatrio alla frontiera
- Regolamento 2024/1350: Regolamento sul Reinsediamento e le Ammissioni umanitarie
- Regolamento 2024/1351: Regolamento sulla Gestione dell'Asilo e della Migrazione
- Regolamento 2024/1352: Regolamento che modifica precedenti atti UE a fini di rendere operativo il Reg. Screening
- **Regolamento 2024/1356: Regolamento Accertamenti (o Screening)**
- Regolamento 2024/1358: Regolamento Eurodac
- Regolamento 2024/1359: Regolamento Crisi e Forza Maggiore
- **Direttiva 2024/1346: Direttiva Accoglienza**

Le nuove norme UE del Patto europeo in materia di migrazione e asilo e il d.l. 100/2026

LA PROCEDURA DI ASILO



ACCOGLIENZA

DALLO SCREENING ALLA DOMANDA DI ASILO

REG. SCREENING

Le fasi introduttive della procedura

ESAME DELLA DOMANDA

Vulnerabili

Minori



Regolamento Screening: CHI

ALLA FRONTIERA: persone persone straniere
a) rintracciate in relazione **all'attraversamento** della frontiera esterna non autorizzato;
b) sbarcati a seguito di un'operazione di **ricerca e soccorso**
c) che hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera

MAX 7 GG

SUL TERRITORIO: persone straniere che soggiornano illegalmente nel loro territorio - solo se tali cittadini di paesi terzi **attraversano una frontiera esterna** per entrare nel territorio degli Stati membri **in modo non autorizzato** e non sono già stati sottoposti ad accertamenti in uno Stato membro.

MAX 3 GG

I CONTROLLI

SOP salute e vulnerabilità

IL FERMO

NUOVO DUBLINO: regole per la determinazine della competenza

QUALI CONTROLLI ED ESITO?

*Porti e aeroporti + zone di fronteria 2019 + Asti · Belluno · Benevento · Bologna · Ferrara · Genova · Imperia · La Spezia · Latina · Lecco · Mantova · Milano · Monza Brianza · Padova · Pordenone · Reggio Calabria · Savona · Siena · Treviso · Udine · Varese · Venezia · Verona · Vibo Valentia · Vicenza

Modifiche all'art. 10 ter TUI - co 1 - D.L. 100/2026 - Art. 12

- **Accertamenti su identità, pericolosità e fotosegnalament**
- **Accertamenti su salute e vulnerabilità**
- Deve essere svolta informativa su: obbligo fornire dati biometrici e eventuali documenti + collaborare a fini identificativi + procedura di accertamento alla frontiera, procedura di protezione internazionale e eventuale ricollocamento
- Obbligo consegna passaporto o documento di identità
- **Si svolgono nei "punti di crisi" (centri di prima accoglienza, centri di accoglienza ministeriali) ubicati nei luoghi designati per le procedure di frontiera***
- Introduzione **fermo preventivo**
- Operazioni da concludersi in ogni caso nelle 72 h. ma se necessità di proseguire i controlli (su salute e vulnerabilità) possibilità di applicare **obbligo di dimora ex art. 5 ter** D. Lgs. 142/15)
- **NB. No specifiche informazioni su modalità informativa**
- **ESITO: Modulo consuntivo screening > non impugnabile / spesso non consegnato**

*Porti e aeroporti + zone di fronteria 2019 + Asti · Belluno · Benevento · Bologna · Ferrara · Genova · Imperia · La Spezia · Latina · Lecco · Mantova · Milano · Monza Brianza · Padova · Pordenone · Reggio Calabria · Savona · Siena · Treviso · Udine · Varese · Venezia · Verona · Vibo Valentia · Vicenza

Procedure Operative Standard

Le SOP hanno individuato diversi soggetti competenti **quando le persone provengono da operazioni SAR**, che comprendono:

- polizia di frontiera per controlli identità e pericolosità
- UNHCR, EUAA e OIM per lo svolgimento delle informative in merito ai diritti e alle possibili vulnerabilità
- gli enti gestori degli hotspot e la Croce Rossa Italiana (CRI) per i controlli sanitari e di vulnerabilità

Informativa anti-tratta: OIM o enti anti-tratta MA in assenza, personale formato dell'autorità di polizia.

TRATTA:

dovere di informare in ogni caso gli enti anti-tratta, al fine di darne comunicazione al questore per il rilascio di un attestato nominativo per un periodo di recupero e riflessione di 45 giorni.
Durante tale periodo, nessuna misura di rimpatrio può essere eseguita **(art. 18, co. 3, D.lgs. 286/98 come modificato dal D. Lgs. 115/2026).**

IL FERMO EX ART 12 D.LGS 100/26

Fermo disposto dall'autorità di pubblica sicurezza o di frontiera per compiere gli accertamenti

GARANZIE PROCEDURALI

- Comunicazione scritta immediata al procuratore della Repubblica, con motivazioni sommarie e ora di inizio delle operazioni
- Il procuratore può chiedere integrazioni documentali o, se non ricorrono le condizioni, ordinare il rilascio
- Convalida richiesta al giudice di pace entro 48 ore dall'inizio del fermo (salvo rilascio anticipato)

Termini massimi

Accertamenti + rilevamento fotodattiloscopico + trasmissione Eurodac: **entro 72 ore massime dall'inizio del fermo**

Convalida del fermo

- Comunicazione immediata all'interessato
- Diritto a difensore di fiducia; in mancanza, difensore d'ufficio
- Decreto di fissazione udienza comunicato al difensore e all'interessato

Nuovi criteri per la determinazione dello Stato competente

la riforma del sistema Dublino non è un intervento isolato -> art. 1 del RAMM persegue tre obiettivi congiunti: instaurare un quadro comune per la gestione dell'asilo e della migrazione, istituire un meccanismo di solidarietà obbligatorio, e stabilire i criteri di competenza. I criteri Dublino diventano quindi una delle "componenti interne" di un approccio complessivo

le regole di competenza si inseriscono nella nuova procedura integrata di frontiera (screening + procedura di asilo alla frontiera + rimpatrio alla frontiera) = il richiedente è bloccato nello Stato di primo ingresso prima ancora che si apra la procedura di determinazione della competenza.

Trattenimento nell'ambito del regolamento dublino

CRITERI GERARCHICI

CRITERI GERARCHICI (artt. 24-33 RAMM)

I criteri si applicano nell'ordine indicato (art. 24, par. 1), sulla base della situazione al momento della prima registrazione della domanda (art. 24, par. 2)

1	Minori Stranieri non accompagnati
2	Unità familiare
3	Visto o permesso di soggiorno pregresso
4	Motivi di studio
5	Stato di primo ingresso

impostazione quasi identica al Dublino III

Procedura

Cessazione della competenza

PROCEDURA

PRESA IN CARICO
- **2 mesi dalla presentazione** - invio della richiesta
- **1 mese dalla richiesta** - risposta dello Stato

Termini dimezzati se riscontri eurodac

DECISIONE DI TRASFERIMENTO
- **2 settimane dalla conferma** deve essere adottata la decisione

IMPUGNABILE ENTRO 30 GG

TRASFERIMENTO
- appena materialmente possibile
- comunque entro **6 mesi** massimo dalla conferma

CESSAZIONE COMPETENZA

Lo SM di primo ingresso irregolare è competente, ma questa competenza cessa se la domanda è registrata:

- più di 20 mesi dopo l'attraversamento irregolare della frontiera (erano 12 nel Dublino III);
- più di 12 mesi dopo lo sbarco a seguito di operazione SAR;
- 15 mesi da rigetto in frontiera 15 mesi dalla decisione definitiva di rigetto a seguito di procedura di frontiera;
- se non è effettuato il trasferimento nei termini previsti;

Se la domanda viene registrata dopo questi termini, lo SM di primo ingresso non è più competente e la competenza si radica nello SM dove la domanda è stata effettivamente registrata.

Trattenimento nell'ambito del reg. Dublino

Presupposti:
- rischio di fuga O
- motivi di sicurezza o ordine pubblico
- E CMQ finalità di assicurare trasferimento

Garanzie e condizioni:
- valutazione caso per caso e previa valutazione misure alternative
- provvedimento scritto e motivato + convalida 48h
- condizioni dir. accoglienza (incluse famiglie e minori)

TERMINI:
- **2 SETT.** per richiesta (ri) presa in carico da
a) REGISTRAZIONE
b) Riscontro EURODAC (no domanda)
- **1 SETT.** per risposta Stato
- **5 SETT.** per trasferimento

SUPERAMENTO TERMINI > LIBERTA

DALLO SCREENING ALLA DOMANDA DI ASILO

REG. SCREENING

Le fasi introduttive della procedura

ESAME DELLA DOMANDA

Vulnerabili

Minori



Le fasi della procedura di valutazione della domanda di asilo

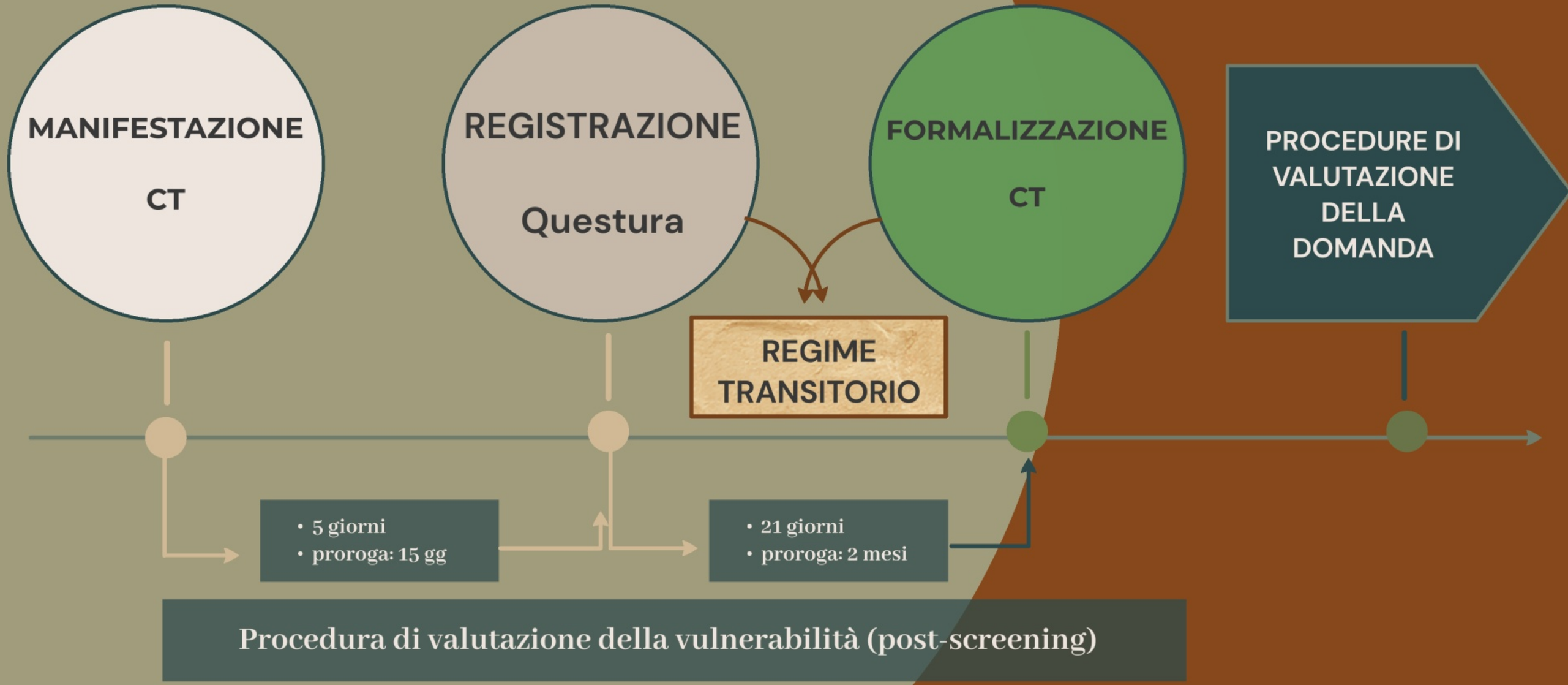

FASE 1: MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA'

Considerando 27 reg.

- Rimane **deformalizzata**
- L'elemento determinante è l'espressione del timore di persecuzione o danno grave

Articolo 26 reg

Se ci sono dei dubbi sul fatto che la dichiarazione della persona possa o meno ritenersi una manifestazione di volontà deve essere chiesto espressamente all'interessato se intenda chiedere protezione

nuovo art 26 dlgs 25/08

si manifesta alla COMMISSIONE tramite associazioni e prenotafacile.

REGIME TRANSITORIO

Rimane manifestazione in Questura fino al 30 aprile 2027, poi manifesteranno in Questura solo:

- chi manifesta durante accertamenti
- chi è trattenuto
- chi è detenuto

FASE 2: LA REGISTRAZIONE DELLA DOMANDA

COMPETENZA: QUESTURA

REGISTRARE la domanda significa =

- segnare i dati anagrafici del richiedente e fotosegnalarlo;
- segnare i suoi recapiti;
- indicare ha o meno documenti identificativi;
- indicare **data e luogo** della manifestazione di volontà

INFORMATIVA

DIRITTO ALL'INFORMATIVA

Il richiedente deve essere informato in lingua comprensibile su:

a) Diritto a presentare domanda individuale
b) Tempi e fasi della procedura
c) Diritti e obblighi (incluse conseguenze del ritiro)
d) Diritto ad assistenza legale gratuita in tutte le fasi
e) Come fornire le prove a supporto della domanda
f) Decisione finale dell'autorità

Modalità e tempi:

Informativa va fatta al più presto e comunque non oltre la registrazione

- ATTUALMENTE FATTA ATTRAVERSO QR CODE

FASE 3: LA FORMALIZZAZIONE DELLA DOMANDA

↓

COMPETENZA: COMMISSIONE

La formalizzazione è un onere per i richiedenti asilo

- registrazione = onere della p.a.
- formalizzazione = obbligo del ricorrente

La mancata formalizzazione comporta la **rinuncia implicita della domanda**: se non ci si presenta all'appuntamento, la domanda è considerata ritirata, con rischio di espulsione e un'eventuale nuova domanda sarà considerata **reiterata**

REGIME TRANSITORIO IN VIGORE FINO AL 30 APRILE 2027

1 MANIFESTAZIONE -> tramite associazioni che prenotano app in questura sul portale Prenotafacile

2 REGISTRAZIONE -> in Questura

3 FORMALIZZAZIONE -> in Questura

contestuali: avvengono nello stesso momento

DOCUMENTI RILASCIATI

I DOCUMENTI RILASCIATI AI RICHIEDENTI

art 4 D.Lgs. 142/2015 e art. 27-29 reg. Procedure

- **Registrazione**: documento nominativo con codice unico d'identità, fotografia e generalità dichiarate, che attesta la registrazione della domanda ex art. 26-bis d.lgs. 25/2008.
  - costituisce doc identificativo
  - è valido fino al rilascio del documento di cui al comma 4.

- **Formalizzazione**: documento nominativo che indica i dati anagrafici, l'immagine del volto, la firma del richiedente, l'autorità emittente, la data di rilascio, lo status di richiedente protezione internazionale e il diritto a rimanere sul territorio nazionale per la durata dell'esame della domanda.
  - valido fino a 12 mesi — rinnovabile per tutta la durata del diritto a rimanere sul territorio;
  - consente il riconoscimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d.P.R. 445/2000

Le caratteristiche di questi documenti 2 saranno definite con decreto del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno entro 60 giorni dall'entrata in vigore del d.l. 100/2026

D.L. 168/2026

D.L. 168/2026 : modifica i documenti rilasciati durante il periodo transitorio

Al momento della registrazione/formalizzazione della domanda è rilasciato un

documento nominativo → **ATTESTAZIONE DI MANIFESTAZIONE**

- valido per il periodo di un anno decorrente dalla data in cui la domanda di protezione internazionale è registrata, fatto salvo il rinnovo
- consente l'esercizio dell'attività lavorativa

QUESTURA DI TORINO

CUI:

ID MANIFESTAZIONE:
CODICE FISCALE:

ATTESTAZIONE DI MANIFESTAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
CERTIFICATE OF MANIFESTATION OF INTERNATIONAL PROTECTION

Si attesta che il/la Sig./Sig.ra sesso nato/a a il con codice fiscale , di cittadinanza domiciliato/a in in data /2026 ha registrato la sua domanda di protezione internazionale ai sensi dell'Art. 27 Reg. (UE) 1348/2024.

It is attested that the with tax identification number , of citizenship, domiciled in registered its application for international protection pursuant to Art. 27 Reg. (EU) 1348/2024.

Il est attesté que le/la M./Mme . code fiscal , de nationalité a enregistré sa demande de protection internationale conformément à l'art. 27 Règlement (UE) 1348/2024.

Se certifica que el : registró su solicitud de protección internacional de conformidad con el art. 27 Reglamento (UE) 1348/2024.

Es wird bescheinigt, am ?026 seinen Antrag auf internationalen Schutz gemäß Art. 27 Verordnung (EU) 1348/2024 gestellt hat.

Tale attestazione conferma inoltre che il/la suddetto/a abbia registrato la sua domanda di protezione a seguito di trasferimento ai sensi dell'Art. 46 Reg. (UE) 1351/2024.

This attestation also confirms that the aforementioned has registered his/her application for protection following transfer pursuant to Art. 46 Reg. (EU) 1351/2024.

Cette attestation confirme également que le/la dit/e a enregistré sa demande de protection à la suite d'un transfert conformément à l'art. 46 Règlement (UE) 1351/2024.

Esta declaración también confirma que la persona mencionada ha registrado su solicitud de protección como resultado de una transferencia de conformidad con el Art. 46 Reglamento (UE) n.º 1351/2024.

Diese Bescheinigung bestätigt außerdem, dass der/die Genannte seinen/ihren Schutzantrag nach der Übertragung gemäß Art. 46 Verordnung (EU) 1351/2024 gestellt hat.

Si fa presente che, il/la Sig./Sig.ra . dispone di 21 giorni per formalizzare la domanda presso l'autorità competente ai sensi dell'Art. 28 Reg. (UE) 1348/2024.

It is noted that has 21 days to formalize the application with the competent authority pursuant to Art. 28 Reg. (EU) 1348/2024.

Veuillez noter que dispose d'un délai de 21 jours pour présenter sa demande à l'autorité compétente conformément à l'art. 28 Règlement (UE) 1348/2024.

Tenga en cuenta que el dispone de 21 días para formalizar la solicitud ante la autoridad competente de conformidad con el Art. 28 Reglamento (UE) n.º 1348/2024.

Bitte beachten Sie, dass Tage Zeit hat, um den Antrag bei der zuständigen Behörde gemäß Art. 28 Verordnung (EU) 1348/2024 zu stellen.

La presente attestazione è valida sino al rilascio del documento a seguito della formalizzazione della domanda protezione internazionale ai sensi dell'Art. 29 par. 3 del Reg. (UE) 1348/2024, ed in tale sede è contestualmente ritirata.

This attestation is valid until the document is issued following the formalization of the application for international protection pursuant to Art. 29 para. 3 of Reg. (EU) 1348/2024, and is hereby simultaneously withdrawn.

La présente attestation est valable jusqu'à la délivrance du document suite à la formalisation de la demande de protection internationale conformément à l'art. 29, paragraphe 3 du règlement (UE) 1348/2024, et dans ce contexte est retirée.

El presente certificado es válido hasta la expedición del documento tras la formalización de la solicitud de protección internacional con arreglo al art. 29, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1348/2024, y en ese momento se retira.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zur Ausstellung des Dokuments nach der Formalisierung des Antrags auf internationalen Schutz gemäß Art. 29 Abs. 3 der Verordnung (EU) 1348/2024, und in diesem Zusammenhang wird sie gleichzeitig zurückgezogen.

La presente attestazione non costituisce prova di identità ma consente l'identificazione presso le Autorità nazionali, in ottemperamento alle disposizioni previste per l'accesso ai diritti per la durata della procedura di protezione internazionale, ai sensi dell'Art. 29 Reg. (UE) 1348/2024.

This attestation does not constitute proof of identity but allows identification with the National Authorities, in compliance with the provisions laid down for access to rights for the duration of the international protection procedure, pursuant to Art. 29 Reg. (EU) 1348/2024.

La présente attestation ne constitue pas une preuve d'identité mais permet l'identification auprès des autorités nationales, conformément aux dispositions prévues pour l'accès aux droits pendant la durée de la procédure de protection internationale, conformément à l'art. 29 Règlement (UE) 1348/2024.

El presente certificado no constituye prueba de identidad, pero permite la identificación ante las autoridades nacionales, en cumplimiento de las disposiciones previstas para el acceso a los derechos durante la duración del procedimiento de protección internacional, con arreglo al art. 29 Reglamento (UE) n.º 1348/2024.

Diese Bescheinigung stellt keinen Identitätsnachweis dar, sondern ermöglicht die Identifizierung bei den nationalen Behörden gemäß den Bestimmungen für den Zugang zu Ansprüchen während der Dauer des internationalen Schutzverfahrens gemäß Art. 29 Verordnung (EU) 1348/2024.

TORINO, /2026

Il Dirigente Ufficio Immigrazione
(timbro e firma)

DALLO SCREENING ALLA DOMANDA DI ASILO

REG. SCREENING

Le fasi introduttive della procedura

ESAME DELLA DOMANDA

Vulnerabili

Minori



Nuove procedure di esame

Valutazione sull'ammissibilità della domanda

2 mesi

Ipotesi di inammissibilità della domanda

Se domanda ammissibile = ESAME NEL MERITO

Procedura accelerata

Procedura ordinaria

Fase giurisdizionale

DIRITTO ALLA PERMANENZA SUL TERRITORIO

Art. 38: Ipotesi di inammissibilità

RICOLLOCAZIONE disposta dal giudice penale internazionale

PAESE DI PRIMO ASILO NON MEMBRO

Protezione già ottenuta in un altro Stato membro

CASO 3

DOMANDA FATTA 7 GG DOPO ESPULSIONE (se informato)

PAESE TERZI SICURI

DOMANDA REITERATA – CASO 4

PROCEDURA IN CASO DI REITERATA

Colloquio sull'ammissibilità (Art. 11)

Il richiedente ha diritto a un colloquio personale per spiegare perché i motivi di inammissibilità non si applicherebbero al suo caso.

Può essere omesso, se c'è già memoria senza nuovi elementi (Art. 55.4)

Durata (Art. 35.1)

Entro 2 mesi dalla formalizzazione

Per lett. e. (domanda dopo 7+ giorni): entro 10 giorni dalla formalizzazione

- Se superati, diventa ipso facto ammissibile?

Reiterata ammissibile viene decisa con che procedura?

—> **procedura accelerata (Art. 42.1.g)**

Nuove procedure di esame

Valutazione sull'ammissibilità della domanda

2 mesi

Ipotesi di inammissibilità della domanda

Se domanda ammissibile = ESAME NEL MERITO

Procedura accelerata

Procedura ordinaria

Fase giurisdizionale

DIRITTO ALLA PERMANENZA SUL TERRITORIO

Ipotesi procedure accelerate

La domanda viene trattata con procedura accelerata (**3 mesi**) in moltissime ipotesi:

- Il richiedente ha sollevato **questioni senza alcuna pertinenza;**

- Il richiedente ha rilasciato **dichiarazioni o documenti falsi**;

- La domanda è stata fatta per ritardare l'esecuzione di allontanamento;

- Viene da un **paese di origine sicuro**;

- Il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza o ordine pubblico;

- Si tratta di una **domanda reiterata ammissibile;**

- **Non ha fatto domanda il prima possibile** ;

- Il richiedente proviene da un paese con un tasso di riconoscimento della protezione internazionale pari o inferiore al 20%

Criterio del tasso di riconoscimento

ECCEZIONI

rigetti per manifesta infondatezza

Quali sono i Paesi con tasso di accoglimento < 20% ?

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/d/migration-asylum/countries-of-citizenship-with-an-asylum-recognition-rate-of-20-or-lower-1

Chi si salva?

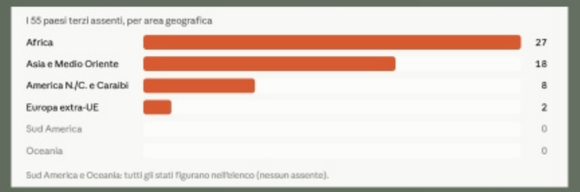





il caso di M.

PRIME 20 NAZIONALITA' R.A. IN ITALIA - 2024

BANGLADESH
PERU'
PAKISTAN
EGITTO
MAROCCO
TUNISIA
INDIA
SRI LANKA
NIGERIA
BURKINA FASO
GEORGIA
COLOMBIA
MALI
CINA
SENEGAL
VENEZUELA
COSTA D'AVORIO
GAMBIA

Eccezione ad applicazione 20%

L'autorità accertante valuta che:
- La situazione nel paese terzo ha registrato un **cambiamento significativo** dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat
- Ovvero il richiedente appartiene a una **categoria di persone** le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %

Mariam è una cittadina ivoriana di 25 anni che ha manifestato la volontà di chiedere asilo il 5 giugno 2026.

Ha formalizzato la domanda il 10 agosto 2026 ed è stata determinata la procedura accelerata. È stata ascoltata dalla Commissione il 23 agosto e il 24 agosto ha ricevuto dalla Commissione territoriale un rigetto per manifesta infondatezza, notificato a mezzo PEC al centro di accoglienza lo stesso giorno.

Mariam aveva raccontato di essere vittima di un matrimonio forzato.

- SI PUO' APPLICARE IL CRITERIO DEL 20% NEL CASO DI MARIAM?

- I TERMINI DELLA PROCEDURA SONO STATI RISPETTATI?

Eccezioni (per accelerata + accelerata in frontiera)

- **Casi complessi** («questioni in fatto o in diritto troppo complesse per essere esaminate con procedura accelerata»)

GIURISPRUDENZA

Particolari garanzie procedurali incompatibili con proc. accelerata

Chi le stabilisce ?
"l'autorità accertante, anche sulla base della valutazione di un'altra autorità nazionale pertinente"

Destinatari particolari: particolare attenzione alle **vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere**

Destinatari particolari:
particolare attenzione
alle **vittime di**
torture, stupri o altre
forme gravi di
violenza psicologica,
fisica,
sessuale o di genere

PRIMI ORIENTAMENTI

- **Rispetto della corretta scansione temporale della fase iniziale**
- **Rispetto garanzie procedurali** (inclusa vulnerabilità)
- **Onere della prova grava** sulla P.A. che deve motivare perchè nel caso specifico il 20% è rappresentativo

Nuove procedure di esame

Valutazione sull'ammissibilità della domanda

2 mesi

Ipotesi di inammissibilità della domanda

Se domanda ammissibile = ESAME NEL MERITO

Procedura accelerata

Procedura ordinaria

Fase giurisdizionale

DIRITTO ALLA PERMANENZA SUL TERRITORIO

Impugnazioni – termini e sospensive

artt. 35, 35bis e 35ter d.lgs 25/2008

Procedura	Termini di Impugnazione	Sospensione automatica
Ordinaria	30 giorni	Sì
Accelerata	**7 giorni**	NO — Il ricorrente può comunque chiederla con istanza nel ricorso introduttivo - il giudice decide entro 10 gg successivi
Ritiro Implicito	**7 giorni**	NO - come accelerate
Inammissibilità	**7 giorni**	No - come accelerate

DIRITTO ALLA PERMANENZA SUL TERRITORIO

D.Lgs. 25/2008, art. 7
diritto di rimanere fino alla decisione della Commissione territoriale e, in caso di ricorso giurisdizionale, fino alla decisione di primo grado,

Regime specifico e termini più brevi per l'istanza di autorizzazione a rimanere

ECCEZIONI ART. 7 D.Lgs. 25/08

	DIRITTO A RIMANERE		
Tipo di Procedura	Fino a Decisione Amministrativa	Sospensiva Automatica (Ricorso)	Fino a Decisione su Sospensiva
Ordinaria	✅	✅	N/A
Accelerata	✅	❌	✅
Frontiera	✅	❌	✅
Inammissibilità	✅	❌	✅
Paese Terzo Sicuro	✅	✅	N/A
Reiterata	✅	❌	✅ (*)
Reiterata in fase di esecuzione o plurima	❌	❌	❌
Cassazione	N/A	❌	❌
		(*) salvo ricorso "pretestuoso" - art. 6&(6)	

Articolo 56 regolamento: Deroga al diritto di rimanere in caso di domanda reiterata

Fatto salvo il principio di non respingimento, gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio:

- a) una prima domanda reiterata sia stata formalizzata, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro in questione
- b) in un qualsiasi Stato membro sia fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità o per infondatezza o manifesta infondatezza.

	DIRITTO A RIMANERE		
Tipo di Procedura	Fino a Decisione Amministrativa	Sospensiva Automatica (Ricorso)	Fino a Decisione su Sospensiva
Ordinaria	✅	✅	N/A
Accelerata	✅	❌	✅
Frontiera	✅	❌	✅
Inammissibilità	✅	❌	✅
Paese Terzo Sicuro	✅	✅	N/A
Reiterata	✅	❌	✅ (*)
Reiterata in fase di esecuzione o plurima	❌	❌	❌
Cassazione	N/A	❌	❌
		(*) salvo ricorso "pretestuoso" - art. 68(6)	

Articolo 56 regolamento: Deroga al diritto di rimanere in caso di domanda reiterata

Fatto salvo il principio di non respingimento, gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio:

- a) una prima domanda reiterata sia stata formalizzata, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro in questione

- b) in un qualsiasi Stato membro sia fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità o per infondatezza o manifesta infondatezza.

DALLO SCREENING ALLA DOMANDA DI ASILO

REG. SCREENING

Le fasi introduttive della procedura

ESAME DELLA DOMANDA

Vulnerabili

Minori



VULNERABILI = → "richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari"

Elenco non esaustivo contenuto al considerando n. 17 dei motivi per i quali potrebbero necessitare di garanzie particolari:

a) età;
b) genere;
c) orientamento sessuale e identità di genere;
d) disabilità;
e) malattia o **disturbi fisici o mentali, anche conseguenti a** torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere

Anche nel regolamento accoglienza si specifica che gli Stati membri devono tenere conto del fatto che alcune categorie di richiedenti **hanno maggiori probabilità di avere esigenze di accoglienza particolari**

= **NO AUTOMATISMI**

La VALUTAZIONE della vulnerabilità

Iter procedimentalizzato per la valutazione della necessità di garanzie procedurali particolari

Art 25 accoglienza e art 20 procedure

- La valutazione è avviata **quanto prima dopo che si è "fatta domanda" (manifestazione volontà)**
- Nell'immediatezza si basa su **segni visibili, sulle dichiarazioni o sul comportamento** del richiedente o su **eventuali documenti pertinenti.**
- **Può proseguire dopo la formalizzazione (NB. Attualmente questa fase coincide con la registrazione/determina procedura accelerata)**
- La valutazione è conclusa quanto prima e, in ogni caso, **entro 30 giorni**

L'autorità accertante decide il tipo di garanzie procedurali particolari che possono essere fornite al richiedente tenendo conto della consulenza = non ci sono automatismi

Indicatori di tratta

posso benissimo essere soggetto a procedure accelerate o di frontiera: purchè mi offrano "garanzie procedurali particolari" e (art. 21) il **"necessario sostegno"**

Cosa potrebbero essere queste garanzie procedurali particolari?

norma poco chiara: "necessario sostegno atto a consentirgli di godere dei dirittti e adempiere agli obblighi del regolamento"

- il tipo di garanzia è decisa dalla PA

è prevista una possibilità di **riesame** se ci sono "cambiamenti rilevanti" ma non pare ci sia la possibilità di impugnare davanti ad una diversa autorità

posso benissimo essere soggetto a procedure accelerate o di frontiera: purchè mi offrano "garanzie procedurali particolari" e (art. 21) il "**necessario sostegno**"

Potenziali vittime di tratta

- Ai richiedenti protezione internazionale per i quali emergono **oggettivi indicatori tali da far ritenere che siano vittime di tratta o di riduzione o mantenimento in schiavitu' o servitu' o identificate come tali**, si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis TUI
- Quando **emergono oggettivi indicatori di tratta** di detta situazione vengono informati gli enti che realizzano il programma unico di cui al comma 3-bis. Tali enti attivano le misure di competenza e ne danno comunicazione al questore **per il rilascio di un attestato nominativo recante il codice univoco d'identita'** [...] valido per un periodo di recupero e riflessione della durata di quarantacinque giorni.
- Al termine del periodo, ove sussistano i presupposti, il questore rilascia il permesso di soggiorno di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' per la persona di chiedere la protezione internazionale.
- **Misure assistenza anti-tratta riconosciute indipendentemente dal luogo di sfruttamento**

Il Patto e i MSNA

- Quasi assenti garanzie nella fase di screening (salvo presenza di personale competente - no riferimenti a tutore né ad accertamento età) + **possibile disporre il fermo nelle prima 48h.** (possibilità coercizione per impronte)

- Nomina tutore o, quando non è immediatamente possibile, di un **rappresentante temporaneo** (NB. Per Italia è "l'esercente i poteri tutelari in via provvisoria identificato ex lege nel legale rappresentante della struttura d'accoglienza)

- Accertamento età multidisciplinare (con esami medici come extrema ratio) **MA nessuna previsione su ricorso/reclamo** + rifiuto dell'esame equivale a presunzione maggiore età

NB. Normativa interna più tutelante su accertamento (ordinario), trattenimento, non refoulement, pds alternativi

Le nuove norme UE del Patto europeo in materia di migrazione e asilo e il d.l. 100/2026

LA PROCEDURA DI ASILO



ACCOGLIENZA

DIRETTIVA (NON REGOLAMENTO)

Obiettivo: impedire i movimenti secondari (in linea con gli obiettivi espressi nei regolamenti)

I mezzi per il raggiungimento di tali obiettivi:
- Armonizzazione delle condizioni di accoglienza e livello di vita adeguato
- Misure di controllo della mobilità all'interno dello Stato membro

Le condizioni di accoglienza sono sempre più uno strumento di ricatto, sono subordinate all'esigenza di controllo anche se dovrebbe rimanere fermo il rispetto del tenore di vita conforme al diritto UE e al diritto internazionale.

MODALITA' DI ACCOGLIENZA e LIBERTA' DI MOVIMENTO

RITIRO IMPLICITO

REVOCA

DIRITTI

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Art. 20 - Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza:

- In locali utilizzati per alloggiare i richiedente durante l'esame della domanda di protezione internazionale fatta alla frontiera o in zone di transito
- In centri di accoglienza
- In case private, appartamenti, alberghi...

AUTORIZZAZIONE A RISIEDERE IN UN LUOGO SPECIFICO

RESTRIZIONI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE

TRATTENIMENTO

AUTORIZZAZIONE A RISIEDERE IN UN LUOGO SPECIFICO

Art. 9 Dir. 2024/1346 - misura individuale adottata caso per caso con provvedimento scritto e motivato

Art. 5 ter D. Lgs. 142/2015 come modificato dal D.L. 100/2026

- Per motivi di ordine pubblico (non intesi come pericolosità ma come **gestione ordinata flussi migratori**)
- Per prevenire efficacemente che la persona si renda irreperibile quando c'è un rischio di fuga (soprattutto se è tenuto ad essere in altro Stato UE o in Italia ex reg. RAMM)
- Se la domanda è esaminata in procedura di frontiera, a meno che non sia disposto il trattenimento o misura alternativa al trattenimento

è un **PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO**

art. 5 quinquies: reclamo con difensore entro 7 gg al giudice del luogo di dimora

decisione del giudice entro 20 gg + Cassazione

Violazione =
a) misure alternative al trattenimento
b) trattenimento
c) ritiro implicito
d) revoca accoglienza



è un **PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO**

art. 5 quinquies: reclamo con difensore entro 7 gg al giudice del luogo di dimora

decisione del giudice entro 20 gg + Cassazione

Violazione =

a) misure alternative al trattenimento

b) trattenimento

c) ritiro implicito

d) revoca accoglienza

RESTRIZIONI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE

Art. 5-ter dlgs 142/2015

QUANDO?

- Ordine pubblico — se necessario a tutela dell'ordine pubblico
- Rischio di fuga — per prevenire l'irreperibilità del richiedente; casi tipici:
  - richiedente tenuto ad essere presente in un altro SM (art. 17 par. 4 Reg. 2024/1351)
  - richiedente già fuggito in un altro SM prima del trasferimento

IN COSA CONSISTONO?

- Obbligo di di segnalare la propria presenza al prefetto in una data specifica o a intervalli ragionevoli. La segnalazione di cui al primo periodo e' effettuata dal richiedente in maniera attiva e volontaria con strumenti di comunicazione a distanza o con altre modalita' che consentano l'invio della propria posizione
- **APP DI POSIZIONE SUL CELLULARE**

RISCHIO FUGA

RISCHIO FUGA – ART 5 SEXIES D.LGS 142/2015

Quando si ritiene sussistente il rischio fuga?

ELEMENTI PER RITENERE SUSSISTENTE IL RISCHIO FUGA

- **mancato possesso del passaporto**
- la **mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un alloggio** ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile;
- l'avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalita', o dato informazioni volte a rallentare i controlli o le procedure in capo alle autorita' competenti;
- il non avere ottemperato ad un provvedimento di respingimento/espulsione/trattenimento;
- l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso;
- l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico o l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione
- l'avere in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera;
- la volonta' di non restare a disposizione delle autorita'

- CASO PER CASO

ELEMENTI PER RITENERE SUSSISTENTE IL RISCHIO FUGA

- **mancato possesso del passaporto**
- la **mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un alloggio** ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile;
- l'avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalita', o dato informazioni volte a rallentare i controlli o le procedure in capo alle autorita' competenti;
- il non avere ottemperato ad un provvedimento di respingimento/espulsione/trattenimento;
- l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso;
- l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico o l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione
- l'avere in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera;
- la volonta' di non restare a disposizione delle autorita'

TRATTENIMENTO

Un richiedente può essere trattenuto soltanto sulla base di uno o più dei motivi seguenti:
a) per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza ;
b) per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi senza il trattenimento, in particolare **se sussiste il rischio di fuga ;**

c) per assicurare il rispetto degli obblighi giuridici imposti al richiedente (UNICA NUOVA IPOTESI DI TRATTENIMENTO)

d) per decidere su una procedura di frontiera
e) quando il richiedente è trattenuto nell'ambito di una procedura di rimpatrio
f) quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico ;
g) conformemente all'articolo 44 del regolamento (UE) 2024/1351 (regolamento RAMM)»

- Gli Stati membri **non** trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente o sulla base della sua nazionalità.

- . Nel trattenere un richiedente, gli Stati membri tengono conto delle esigenze di accoglienza particolari.

- Trattenimento= SOLO se non sono applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive ⟶

REGOLE GENERALI – art 19

- **Accesso immediato** — Le condizioni materiali di accoglienza spettano dal momento della domanda di protezione internazionale
- **Tutela della salute** — Le condizioni materiali e l'assistenza sanitaria devono garantire sostentamento, tutela della salute fisica e mentale, rispetto dei diritti della Carta
- Accesso a **formazioni e corsi di lingua**
- **Acesso al lavoro**
- **Prestazioni di assistenza sociale** — possibile limite di quelle connesse al lavoro

DIRITTI

EAP

LAVORO

ACCESSO AL LAVORO

La direttiva all'art 17 esclude dall'accesso al lavoro tutti coloro che sono in una procedura accelerata



d.l. 100/26 NON ha recepito questa norma

=

tutti i richiedenti asilo possono lavorare dopo 90 gg dalla formalizzazione della domanda

Circolare del Ministero dell'Interno sul nuovo documento del richiedente ex art. 4 d.lgs. 142/2015, come sostituito dall'art. 10 d.l. 100/2026:

il documento nominativo rilasciato alla registrazione della domanda attesta la condizione di richiedente e consente il riconoscimento del titolare, **senza che possa essergli richiesto il previgente permesso di soggiorno per richiesta asilo**.

La mancata esibizione di quest'ultimo **non può, di per sé, costituire motivo ostativo all'accesso a servizi, prestazioni e procedure amministrative**

SSN

Servizi Sociali

Residenza

PERSONE CON ESIGENZE DI ACCOGLIENZA PARTICOLARI

NON PRE-IDENTIFICAZIONE

Categorie a maggiore probabilità di avere esigenze particolari (art. 24):

minori e minori non accompagnati · persone con disabilità · anziani · donne in gravidanza · persone LGBTI · genitori singoli con figli minori · vittime di tratta · persone con gravi malattie o disturbi mentali (incluso PTSD) · persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza (fisica, psicologica, sessuale, di genere)

MA: L'appartenenza a una categoria non determina automaticamente l'esigenza: è necessaria la valutazione individuale

- **Entro 30 gg dalla manifestazione + valutazione successiva se si manifestano dopo**
- **Quale autorità? "Adeguatamente formato" - Possibile rinvio a medico o psicologo**
- **No decisione amministrativa (non impugnabile)**

art 41: RITIRO IMPLICITO

La domanda è considerata **implicitamente ritirata** quando il richiedente:

a) Non **formalizza** la domanda senza valido motivo

b) **Rifiuta di collaborare**: non comunica le informazioni richieste al momento della registrazione o i dati biometrici

c) Non comunica il proprio indirizzo (se non è in accoglienza)

d) **Non partecipa al colloquio** senza giustificato motivo

e) **Viola ripetutamente gli obblighi di comunicazione o non rimane a disposizione delle autorità**

f) Formalizza in uno Stato diverso da quello competente e non vi rimane in attesa della decisione sulla competenza

L'autorità può:

- adottare decisione di ritiro implicito;
- sospendere la procedura per consentire al richiedente di giustificare o rettificare le omissioni prima della decisione
- rigettare se ha già accertato l'assenza dei requisiti, può comunque rigettare la domanda per infondatezza

art. 40 - RITIRO ESPLICITO:

- Il richiedente può ritirare la domanda in qualsiasi momento, per iscritto (di persona o tramite legale).
- Se al momento del ritiro l'autorità ha già accertato l'assenza dei requisiti, può comunque rigettare la domanda per infondatezza.

Obblighi di collaborazione e comunicazione

Art. 9 - **OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI**

Il richiedente deve collaborare pienamente con le autorità, in particolare:

a) Comunicare i propri dati identificativi

b) Spiegare l'eventuale mancanza di documenti d'identità o di viaggio

c) Comunicare ogni cambiamento di residenza, indirizzo, telefono o email

d) Fornire i dati biometrici

e) **Formalizzare** la domanda e rimanere disponibile per tutta la procedura

f) Consegnare tempestivamente i documenti utili all'esame della domanda

g) Partecipare al colloquio personale

h) Rimanere nel territorio dello Stato membro

La revoca dell'accoglienza nella direttiva

REVOCA O RIDUZIONE?

IPOTESI:

a) **lasciare** il luogo specifico di residenza designato dall'autorità competente

b) **non cooperare con le autorità competenti**

c) formalizzare una domanda **reiterata**

d) **occultare** risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza;

e) **VIOLARE** gravemente o ripetutamente le norme del centro di accoglienza o comportarsi in modo violento o minaccioso nel centro di accoglienza;

cmq:
il d.l. 100/2026 non ha modificato l'art. 23 D.Lgs. 142/2015

REVOCA O RIDUZIONE?

Gli stati membri possono:

a) ridurre o revocare il sussidio per le spese giornaliere.

b) ridurre altre condizioni materiali di accoglienza SOLO in casi debitamente giustificati o proporzionati

c) revocare altre condizioni materiali di accoglienza SOLO per grave e ripetuta violazione delle norme del centro o comportamento violento e minaccioso

forma gradata di riduzioni (prima sussidi e poi altre) e solo in ultimo revoca se violazioni gravi o ripetute delle regole

23 comma 3
Se vengano meno le circostanze su cui si è basata la decisione, lo Stato deve **valutare la possibilità di ripristinare tutte le condizioni materiali di accoglienza revocate o ridotte** o una parte di esse.

23 comma 3

Se vengano meno le circostanze su cui si è basata la decisione, lo Stato deve **valutare la possibilità di ripristinare tutte le condizioni materiali di accoglienza revocate o ridotte** o una parte di esse.

DIRETTIVA (NON REGOLAMENTO)

Obiettivo: impedire i movimenti secondari (in linea con gli obiettivi espressi nei regolamenti)

I mezzi per il raggiungimento di tali obiettivi:
- Armonizzazione delle condizioni di accoglienza e livello di vita adeguato
- Misure di controllo della mobilità all'interno dello Stato membro

Le condizioni di accoglienza sono sempre più uno strumento di ricatto, sono subordinate all'esigenza di controllo anche se dovrebbe rimanere fermo il rispetto del tenore di vita conforme al diritto UE e al diritto internazionale.

MODALITA' DI ACCOGLIENZA e LIBERTA' DI MOVIMENTO

RITIRO IMPLICITO

REVOCA

DIRITTI

Le nuove norme UE del Patto europeo in materia di migrazione e asilo e il d.l. 100/2026

LA PROCEDURA DI ASILO



ACCOGLIENZA